

costituisce un'efficace risposta al problema della collusione tradizionalmente realizzata in occasione di una pluralità di gare bandite a livello locale, dove ciascuna impresa è interessata a mantenere la propria posizione storica. D'altra parte, nella misura in cui tale centralizzazione aumenta il valore dei contratti pubblici e riduce il numero dei confronti concorrenziali che le imprese sostengono, ha anche l'effetto di aumentare in modo considerevole l'interesse delle imprese all'aggiudicazione delle gare: *a fortiori*, in una fase di involuzione del ciclo economico e di generale caduta della domanda, in cui quella espressa dal settore pubblico costituisce un importante e vitale canale di sbocco. Per tale ragione, l'impegno dell'Autorità nel garantire il regolare svolgimento delle procedure, anche attraverso la corretta formulazione dei bandi di gara, resta elevato, e l'ambito in questione è destinato a restare uno dei terreni privilegiati dell'attività investigativa volta ad accertare e reprimere eventuali fenomeni collusivi.

Un altro dato meritevole di considerazione discende poi dalla circostanza che entrambe le fattispecie collusive accertate nelle istruttorie concluse hanno riguardato condotte d'impresa che, oltre a costituire illeciti sotto il profilo concorrenziale, erano suscettibili di configurare anche illeciti penali. Da questo punto di vista, emerge con chiarezza l'intima connessione e la proficua sinergia che in un'ottica strategica può svilupparsi tra tutela della concorrenza e tutela della legalità più in generale: nella misura in cui il mercato efficiente tutelato dall'Autorità presuppone regole giuridiche rispettate da tutti, l'azione volta a garantire il corretto confronto in occasione delle gare pubbliche rafforza i presidi posti a tutela della legalità, disvelando comportamenti illeciti e talvolta connivenze, la cui offensività sociale va ben oltre l'ambito delle relazioni economiche.

Il programma di clemenza

Anche nel corso del 2011 il programma di clemenza è risultato strumento imprescindibile per l'accertamento della collusione segreta nel mercato. Esso ha consentito, infatti, di sanzionare un ampio cartello che, in assenza della collaborazione prestata dalle imprese, difficilmente sarebbe giunto al vaglio dell'Autorità.

Più specificamente, nel dicembre 2007, l'Autorità ha ricevuto una domanda di trattamento favorevole, integrata nel 2009, da parte della società Deutsche Bahn AG, cui hanno fatto seguito le domande di altre tre società, per un presunto cartello esistente nel mercato delle spedizioni internazionali. Sulla base degli elementi forniti e dei riscontri effettuati, l'Autorità ha avviato l'istruttoria *Logistica internazionale*, in esito alla quale è stata accertata l'esistenza di un esteso e intenso coordinamento tra i principali operatori del mercato delle spedizioni internazionali su strada di merci da e per l'Italia, realizzato con il contributo organizzativo dell'associazione di categoria Fedespedi, al fine di concordare gli aumenti dei prezzi da praticare alla clientela. Attraverso la concertazione, le società puntavano ad aumenti dei prezzi molto elevati: solamente facendo riferimento ai dati resi pubblici, l'obiettivo era un incremento, fra il marzo 2002 ed il dicembre 2006, pari a quasi il 50%. L'Autorità ha ritenuto

che i comportamenti posti in essere dalle diciannove imprese coinvolte e dall'associazione di categoria costituissero un'intesa unica e continuata, realizzata senza soluzione di continuità quanto meno dal mese di marzo 2002 fino all'autunno del 2007. In ragione della gravità e della durata dell'infrazione, sono state comminate sanzioni per un ammontare complessivo pari a circa 76,5 milioni di euro.

In virtù della collaborazione prestata, alla società che per prima aveva denunciato la collusione è stato riconosciuto il beneficio della non imposizione della sanzione. Alle società Agility Logistics, DHL Express, DHL Global Forwarding e S.I.T.T.A.M. è stato riconosciuto invece il beneficio della riduzione della sanzione nella misura, rispettivamente, del 50%, del 49%, del 49% e del 10%. Complessivamente le imprese che hanno collaborato con l'Autorità hanno risparmiato circa 40 milioni di euro in termini di mancata sanzione.

Il caso in questione si segnala anche per il ruolo chiave svolto dall'associazione di categoria nell'attuazione della strategia collusiva. Questa deviazione dagli obiettivi istituzionali dell'associazione è stata ripetutamente riscontrata dall'Autorità nella propria esperienza istruttoria. Rappresenta, tuttavia, un dato vieppiù preoccupante oggi: esso testimonia che, a oltre venti anni dall'entrata in vigore della normativa *antitrust* nel Paese, lo strumento associativo ancora troppo spesso viene utilizzato quale veicolo della collusione, ciò che riflette l'insufficiente cultura del mercato che tutt'oggi caratterizza una parte del mondo imprenditoriale.

Purtroppo, la deterrenza assicurata dal sistema sanzionatorio resta inadeguata a impedire le violazioni realizzate da associazioni di impresa, risultando il fatturato di tali associazioni - che costituisce la base della sanzione - di norma assai modesto e sganciato dal mercato delle imprese su cui la condotta collusiva esercita i suoi effetti. Certamente, questa scarsa sensibilità per il rispetto delle regole del mercato che traspare anche dal caso in questione suggerisce cautela e attenzione nel valutare la portata di recenti sviluppi normativi che hanno individuato nella cooperazione tra imprese, segnatamente attraverso il contratto di rete, lo strumento per rafforzare il tessuto produttivo e agevolare il recupero di competitività delle imprese sul piano internazionale.

I comportamenti abusivi delle imprese

In materia di abuso di posizione dominante, gli interventi dell'Autorità dell'ultimo anno evidenziano, come tendenza generale, la realizzazione di una pluralità di tipologie di abuso tutte accomunate dal carattere escludente, e alcune delle quali di particolare gravità in quanto volte ad ostacolare i processi di apertura e l'accesso al mercato di operatori concorrenti.

Con riferimento a tale tipologia di condotta, deve segnalarsi il caso *TNT Post Italia/Poste Italiane*, in esito al quale è emersa una complessa fattispecie abusiva, escludente dei concorrenti e, in particolare, di TNT, posta in essere da Poste Italiane con l'obiettivo di

ostacolare lo sviluppo dei mercati liberalizzati relativi al recapito a data e ora certa e alla notifica attraverso messo notificatore. L'istruttoria ha accertato in particolare che Poste Italiane, a partire dal 2007, aveva sfruttato il proprio potere di mercato, detenuto nei servizi postali tradizionali e fondato, tra l'altro, sul possesso di una rete integrata, per entrare nel mercato del servizio di recapito a data e ora certa e in quello del servizio di notifica attraverso messo. Una volta entrata nel mercato liberalizzato dei servizi a valore aggiunto, Poste Italiane aveva adottato strategie di prezzi predatori e offerte selettive, sfruttando la rete già utilizzata per il servizio universale senza tuttavia imputare i costi connessi a quest'ultima. La stessa strategia abusiva consistente nel formulare prezzi predatori - sempre con l'uso della rete integrata e al fine di conservare la posizione dominante nei servizi postali tradizionali - era stata seguita anche in occasione delle gare del Comune di Milano e di Equitalia, bandite nel 2008 e aventi a oggetto la consegna attraverso messo di multe e atti amministrativi e il servizio di recapito a data e ora certa citato: Poste è risultata vincitrice della gara del Comune di Milano e di tre lotti su quattro della gara Equitalia. Per l'infrazione accertata, l'Autorità ha comminato a Poste Italiane una sanzione pari a 39,3 milioni di euro.

L'obiettivo di assicurare l'affermarsi della dinamica competitiva in mercati di recente liberalizzazione ha costituito il fondamento anche della decisione *Comuni vari - Espletamento gare affidamento servizio distribuzione gas*. Tale procedimento si inquadra nel processo di apertura del mercato della distribuzione del gas naturale che, avviato con il decreto legislativo n. 164/2000, è giunto a conclusione solo di recente, con l'avvenuta scadenza di tutte concessioni affidate senza gara e la definizione degli ambiti territoriali minimi, *condicio sine qua non* per lo svolgimento delle citate gare per l'affidamento del servizio. Al riguardo, l'Autorità ha sempre sostenuto che la realizzazione di tali gare, secondo modalità idonee a favorire la più ampia partecipazione delle imprese, era un fattore di primaria importanza perché si realizzasse compiutamente il processo di liberalizzazione voluto dal legislatore, comunitario e nazionale.

Nel caso, concluso nel 2011, l'analisi istruttoria si è focalizzata sugli impedimenti all'apertura del settore frapposti dai gestori uscenti al momento della indizione delle nuove gare per l'affidamento del servizio. Più specificamente, l'Autorità ha accertato che Italgas, in qualità di gestore uscente, si era inizialmente rifiutato di fornire, e aveva poi fornito con ritardo, alcuni dati e informazioni che risultavano necessari, da un lato, agli enti locali, per predisporre un bando di gara concorrenziale, dall'altro ai concorrenti, per potere partecipare alle gare e formulare offerte competitive. Così facendo, essa aveva cercato di riservare a sé stessa un accesso privilegiato alle informazioni, di cui disponeva grazie alla posizione di monopolista legale, così da poter formulare l'offerta più competitiva, sfruttando l'asimmetria informativa dei propri concorrenti.

Nel caso delle gare indette dai Comuni di Roma e Todi il comportamento della società aveva prodotto un danno grave alla concorrenza, considerato che i Comuni interessati

avevano dovuto posticipare l'indizione delle gare. E il ritardo aveva fatto sì che, almeno a Todi, per effetto della disciplina di blocco delle gare comunali intervenuta successivamente, la società aveva potuto beneficiare di un ulteriore periodo di affidamento diretto. Impedendo che il servizio, attraverso il meccanismo della gara, venisse aggiudicato a condizioni migliorative, la società ha determinato un danno anche per i clienti finali del servizio di distribuzione del gas. L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti dilatori e i dinieghi a fornire le informazioni detenute in virtù di posizioni di monopolio originate da affidamenti diretti costituivano abusi di posizione dominate, infliggendo alla società sanzioni per un ammontare complessivo superiore a 4,5 milioni di euro.

Una fattispecie per alcuni versi analoga dal punto di vista oggettivo, in quanto l'abuso ha riguardato la (mancata) fornitura dell'informazione come dato essenziale alle imprese per poter competere, è stata accertata nel mercato della rilevazione dell'ascolto televisivo nel caso *Sky Italia - Auditel*.

La rilevazione dell'*audience* riveste un ruolo centrale nella definizione delle strategie delle emittenti, in particolare nella predisposizione dei palinsesti, nelle decisioni di investimento pubblicitario, nonché nella negoziazione dei corrispettivi per la concessione in licenza di canali televisivi. Per tale ragione, i comportamenti posti in essere da Auditel consistenti i) nell'aver ingiustificatamente ostacolato, fino a ottobre 2010, la pubblicazione giornaliera dei dati di ascolto televisivi relativi a ciascun canale, distinti per ciascuna piattaforma di trasmissione; ii) nell'aver ostacolato, fino a gennaio 2010, la pubblicazione giornaliera dei dati relativi alla voce 'Altre digitali terrestri'; iii) nell'aver erroneamente attribuito i dati di ascolto rilevati nel *panel*, nella fase di espansione degli stessi, anche alla popolazione non dotata di apparecchi televisivi, sono stati ritenuti dall'Autorità idonei a determinare effetti pregiudizievoli della concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, nel mercato della *pay tv* e nel mercato dell'offerta all'ingrosso di canali televisivi. Per l'infrazione accertata, è stata comminata ad Auditel una sanzione pari a 1,8 milioni euro.

Nel caso *Sapex Agro/Bayer-Helm*, infine, l'Autorità ha accertato che la società Bayer Cropscience SRL aveva abusato, insieme a Bayer Cropscience AG, della sua posizione dominante nel mercato della produzione e commercializzazione dei fungicidi a base di fosetil, utilizzati contro la peronospora della vite. L'abuso era consistito, in particolare, in un rifiuto a contrarre, rivelatosi idoneo a provocare l'uscita dei concorrenti dal mercato. Sulla base degli elementi raccolti, l'Autorità ha infatti accertato che Bayer aveva ostacolato in modo sistematico e deliberato le trattative con i concorrenti, non concedendo l'accesso agli studi di cui era titolare, necessari per l'immissione in commercio dei prodotti a base di *fosetil*. Tali studi erano indispensabili per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni al commercio e non replicabili, in base alle normative vigenti, in quanto effettuati su animali vertebrati. Il risultato è stato che le imprese concorrenti, riunite in una Task Force ai fini della trattativa, erano state

impossibilità a ottenere il rinnovo di tali autorizzazioni ed erano di conseguenza uscite dal mercato. Dalle evidenze acquisite è emersa inoltre la consapevolezza di Bayer in ordine alla portata anticoncorrenziale dei propri comportamenti, integranti un grave abuso in grado di causare un pregiudizio significativo ai consumatori, attraverso l'esclusione dal mercato di alcuni dei principali concorrenti. Da tali condotte erano conseguiti, infatti, una riduzione dell'offerta complessiva di prodotti sul mercato e un successivo aumento non marginale dei prezzi di vendita al consumatore finale. Tenuto conto della concreta portata escludente dei comportamenti di Bayer, dell'assenza di valide giustificazioni alternative e dell'idoneità delle condotte a provocare un danno considerevole ai consumatori, l'Autorità ha comminato alla società Bayer Cropscience Srl una sanzione amministrativa superiore a 5 milioni di euro.

Le decisioni con impegni

Avendo riguardo ai procedimenti conclusi con impegni, merita di essere segnalata *in primis* l'emersione di una linea di tendenza fortemente decrescente rispetto al passato con riferimento al numero delle relative decisioni assunte. A fronte di 11 decisioni con impegni assunte nel 2008, di 9 nel 2009 e di 13 nel 2010, nel 2011 ne sono state adottate soltanto 4. L'utilizzo dello strumento è risultato inoltre circoscritto a fattispecie di modesta significatività sul piano concorrenziale, in cui le decisioni con impegni, ripristinando rapidamente il corretto esplicarsi della dinamica competitiva, hanno apportato concreti e immediati benefici al tono concorrenziale del mercato. Ha trovato poi conferma un dato già emerso in passato, ovvero il prevalente utilizzo dell'istituto delle decisioni con impegni in casi avviati per presunto abuso di posizione dominante piuttosto che per intesa restrittiva della concorrenza.

In particolare, nel settore dei rifiuti, l'Autorità ha accettato e reso obbligatori gli impegni presentati dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (Comieco). L'istruttoria era stata avviata nel marzo 2010 alla luce del sistema di assegnazione dei rifiuti cartacei alle cartiere associate al Consorzio: il meccanismo utilizzato avrebbe potuto rappresentare un'intesa restrittiva della concorrenza in quanto stabiliva pro-quota le quantità di rifiuti cartacei (ossia di materia prima) di ciascuna cartiera, cristallizzando le quote di mercato, anche attraverso il prezzo, stabilito in misura fissa. In base agli impegni accettati dall'Autorità, il 40% dei rifiuti da imballaggio oggi gestiti dal Consorzio, con un sistema di gestione amministrata, verrà invece assegnato alle cartiere attraverso aste competitive, aspetto questo che ha permesso di superare le preoccupazioni concorrenziali poste alla base del provvedimento di avvio. Per effetto di tali misure, circa l'80% dei rifiuti cartacei complessivamente raccolti in Italia, per un valore di 482 milioni di euro tra il 1999 e il 2009, circolerà liberamente, rispondendo alle ordinarie dinamiche concorrenziali: al 40% di rifiuti gestiti dal Consorzio che verrà assegnato con le aste, si aggiungono, infatti, i flussi di macero già oggi affidati a dinamiche di mercato, e come tali nella disponibilità delle cartiere associate a Comieco, come materia prima secondaria.

Nel caso *E.Polis-Audipress*, l'Autorità ha accettato gli impegni presentati dalla società Audipress, attiva nella realizzazione di indagini campionarie allo scopo di stimare il numero dei lettori di quotidiani e periodici. L'istruttoria per abuso di posizione dominante era stata avviata dopo che la società, con delibera del gennaio 2009, non aveva provveduto alla pubblicazione dei dati di lettura relativi al secondo semestre 2008 e ai due successivi semestri del 2009. Tale condotta, in assenza di oggettive giustificazioni, poteva essere espressione di una strategia diretta ad ostacolare la diffusione di informazioni idonee a consentire una valorizzazione aggiornata degli spazi pubblicitari offerti dalle testate, con rilevanti effetti anticoncorrenziali. Nel corso del procedimento, Audipress ha proposto una serie di impegni aventi ad oggetto, in particolare, l'introduzione di una disciplina puntuale, fino a quel momento assente, dei presupposti e delle modalità di sospensione/interruzione dell'indagine in un momento anteriore alla pubblicazione dei dati. Poiché detti impegni introducevano una regolamentazione idonea a limitare nel futuro la possibilità di comportamenti arbitrari da parte di Audipress, l'Autorità li ha resi obbligatori ed ha chiuso l'istruttoria senza accertare l'infrazione.

Infine, con riferimento all'istruttoria *Giochi24-Sisal*, avviata nei confronti di Sisal per possibile abuso di posizione dominante nel mercato dell'accesso alla rete telematica dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN), le misure presentate da Sisal e rese vincolanti dall'Autorità faciliteranno l'accesso al mercato da parte degli operatori autorizzati, riducendo le barriere all'ingresso, e comporteranno la rinuncia da parte di Sisal ad alcune prerogative. Sarà in particolare più facile per i concorrenti di Sisal operare nel mercato *on-line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale come il Superenalotto, aspetto questo centrale nelle preoccupazioni espresse in sede di avvio.

L'insieme delle decisioni con impegni assunte nel periodo di riferimento, oltre a rivelare un considerevole decremento sul piano operativo, dimostra che l'istituto costituisce un appropriato strumento a disposizione dell'Autorità nei casi in cui, da un lato, la modesta rilevanza della restrizione concorrenziale o la particolare complessità (e conseguente incertezza) del caso non renda efficiente impegnare le risorse in un lungo e dispendioso procedimento istruttorio e, dall'altro, il corretto funzionamento del mercato possa essere rapidamente ripristinato attraverso la collaborazione volontaria delle imprese: con conseguenti positivi effetti sia per l'Autorità in termini di deflazione del contenzioso e di concentrazione degli sforzi investigativi su casi di maggiore gravità o importanza; sia per le imprese, in termini di possibilità di evitare l'imposizione di sanzioni, la promozione di azioni risarcitorie da parte di terzi e gli effetti della pubblicità negativa.

Le operazioni di concentrazione

In materia di controllo delle concentrazioni, l'Autorità di concorrenza non ha l'obiettivo di controllare la crescita dimensionale delle imprese, ma di impedire soltanto che, tramite un'operazione di crescita esterna, venga esercitato uno stabile e significativo potere di

mercato. La maggior parte delle operazioni notificate all'Autorità, peraltro, come negli anni precedenti, non ha presentato problemi concorrenziali tali da giustificare l'avvio di un'istruttoria. Nel periodo di riferimento l'Autorità ha vietato l'operazione di concentrazione in un solo caso; in altri tre casi, ha autorizzato con condizioni; in un altro procedimento, infine, l'istruttoria ha confermato che l'operazione non dava luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante tale da pregiudicare la concorrenza.

In particolare, nel caso *CVA-Compagnia Valdostana delle Acque/Deval-Vallenergie*, l'Autorità ha vietato la concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte di CVA, del 51% del capitale delle società Deval e Vallenergie. Poiché la rimanente parte del capitale sociale di tale società risultava detenuta da Finaosta, società della Regione Valle d'Aosta che deteneva anche la totalità del capitale sociale di CVA, l'acquisizione avrebbe comportato, per Deval e Vallenergie, il passaggio dal controllo congiunto di Enel e Finaosta al controllo esclusivo da parte di Finaosta, attraverso CVA.

L'operazione avrebbe prodotto effetti principalmente nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione nella Regione Valle d'Aosta, ove l'acquisizione da parte di CVA dell'operatore attivo nell'ambito del servizio di maggior tutela (Vallenergie) avrebbe determinato la creazione di un sostanziale monopolio in capo a CVA. L'entità post-merger avrebbe detenuto, infatti, una quota di mercato, in termini di numero di punti di prelievo serviti, di poco inferiore al 95-100% sul mercato domestico e di oltre il 90-95% sul mercato non domestico connesso in bassa tensione.

L'Autorità ha valutato tali quote di mercato, già di per sé critiche, alla luce della normativa regionale che prevedeva, per la tariffa del servizio di maggior tutela, uno sconto del 30% sul costo relativo alla componente di energia definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Lo sconto veniva concesso agli utenti dalle imprese fornitrici di energia elettrica che venivano poi rimborsate dalla Regione, in base a una specifica Convenzione. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso che solo CVA e Vallenergie avevano sottoscritto la Convenzione: per gli operatori nazionali, le modalità di ottenere lo sconto implicavano, invece, una serie di oneri di gestione assai gravosi in relazione al peso relativo della clientela valdostana. Proprio per questo l'Autorità, contestualmente alla chiusura dell'istruttoria con divieto dell'operazione, ha inviato una segnalazione alla Regione Valle d'Aosta per sollecitare una modifica del citato meccanismo di sconti. Di fronte a un diverso contesto normativo, privo di barriere all'ingresso per i concorrenti, l'Autorità ha ritenuto che si sarebbe potuta dare una diversa valutazione dell'operazione.

Nell'ottobre 2011 la Regione Valle d'Aosta ha provveduto a modificare la normativa relativa alle modalità di corresponsione dello sconto, prevedendo in particolare che i cittadini residenti potessero beneficiare dello stesso senza intermediazioni procedurali da parte

delle società venditrici. Poiché la modifica introdotta rimuoveva i limiti alla contendibilità del mercato della vendita di energia elettrica in Val d'Aosta da parte di operatori non locali concorrenti di CVA, l'Autorità ha ritenuto che, nel mutato contesto normativo, l'operazione non era più in grado di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza e l'ha quindi autorizzata.

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha poi autorizzato con condizioni la concentrazione consistente nell'acquisto del controllo esclusivo di Toremar Spa da parte di Moby Spa. L'operazione si inseriva nel quadro della privatizzazione del gruppo Tirrenia, del quale Toremar aveva fatto parte fino al 2009. In tale contesto, la Regione Toscana aveva dato avvio alla procedura di evidenza pubblica per la privatizzazione di Toremar e per l'affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo di interesse regionale, disponendo nel maggio 2011, l'aggiudicazione temporanea di Toremar a Moby, società entrambe attive nel trasporto marittimo di linea di passeggeri, veicoli, merci tra la terraferma e le isole dell'arcipelago toscano.

L'Autorità ha accertato che l'operazione avrebbe conferito alla nuova entità una posizione strutturale di assoluto rilievo sia in termini di passeggeri, veicoli e merci trasportate che di disponibilità di *slot*; la stessa avrebbe inoltre allentato i vincoli concorrenziali esercitati da Toremar verso Moby ed avrebbe consentito alle due società di realizzare importanti sinergie sul piano della razionalizzazione delle corse e dell'acquisto di input e servizi senza che si potesse ritenere, in assenza di significativa pressione concorrenziale, che tali incrementi di efficienza sarebbero stati trasferiti ai consumatori. Per tali ragioni, l'Autorità ha prescritto a Moby una serie di misure tra cui il rilascio di 6 *slot* sulla rotta Piombino-Portoferraio con vincolo di destinazione su tale rotta, il divieto per la nuova entità di partecipare al primo *round* delle aggiudicazioni organizzate dall'Autorità portuale per gli *slot* residui o nuovi, il divieto per gli operatori concorrenti di detenere, a seguito del rilascio, un numero di *slot* in partenza da Piombino superiore al numero di *slot* residui detenuti dalla sola Moby. L'Autorità ha ritenuto che il rispetto di tali condizioni fosse necessario per garantire la possibilità di entrata e di sviluppo ad uno o più concorrenti, a una dimensione pari almeno a quella minima efficiente e con la possibilità di offrire un programma di corse di adeguata qualità.

Nel settore delle comunicazioni, l'Autorità ha autorizzato con condizioni la concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo di Digital Media Technologies (DMT) *tower company* indipendente attiva su scala nazionale in Italia, da parte di Elettronica Industriale (EI). La concentrazione avrebbe prodotto effetti sia con riguardo alla sovrapposizione orizzontale nel mercato delle infrastrutture per il *broadcasting* televisivo, sia sotto il profilo verticale, in ragione dell'integrazione verticale del gruppo Mediaset/RTI al quale afferiva EI. In particolare, sotto il profilo orizzontale, la nuova entità EI/DMT avrebbe detenuto un numero molto elevato di postazioni per il *broadcasting* televisivo, corrispondente

a una quota di mercato in valore superiore al 50%. In ragione della struttura di mercato, delle caratteristiche dei concorrenti, della presenza di elevati *switching costs* e di significative barriere all'entrata, la nuova entità EI/DMT avrebbe pertanto conseguito una posizione dominante nel mercato delle infrastrutture per il *broadcasting* televisivo. Inoltre, EI/DMT, attraverso il controllo delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva acquisito in esito all'operazione, avrebbe avuto, in ragione dell'appartenenza al gruppo Mediaset, forti incentivi a porre in essere condotte preclusive all'accesso alle infrastrutture da parte di operatori di rete o fornitori di servizi media concorrenti, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle dei servizi televisivi.

Tenuto conto degli effetti escludenti nei mercati dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale (DVB-T) e della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, l'Autorità ha quindi ritenuto che l'operazione fosse autorizzabile solo in presenza di rigorose misure idonee a sterilizzarne gli effetti anticoncorrenziali.

In particolare, l'operazione è stata autorizzata a condizione che DMT dia accesso alle proprie infrastrutture a tutti gli operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri, in tecnica digitale, che ne facciano richiesta, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. In particolare, DMT dovrà consentire la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica digitale. DMT è tenuta a concedere l'accesso alle infrastrutture anche laddove ciò comporti la realizzazione di investimenti per adeguare e/o ampliare le postazioni; in tali circostanze, la nuova entità dovrà realizzare i necessari investimenti secondo un'ottica commerciale propria di una *tower company indipendente*.

DMT dovrà, inoltre, offrire il servizio di gestione degli impianti trasmissivi — comprendente l'installazione nonché la manutenzione preventiva e correttiva degli impianti — a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, prevedendo appositi livelli di servizio garantiti da adeguate penali. Il servizio di gestione degli impianti trasmissivi potrà essere svolto anche dall'operatore di rete, in proprio o tramite soggetti terzi da esso espressamente delegati. DMT dovrà rendere pubblico un listino dove saranno indicati l'ubicazione dei punti di accesso, il prezzo base dei servizi di ospitalità e dei servizi accessori di base, nonché le condizioni contrattuali, i termini generali e le regole tecniche per l'erogazione dei servizi in questione, e dovrà predisporre in favore di ogni soggetto terzo che le richieda la prestazione dei servizi di accesso e dei servizi connessi un'offerta disaggregata relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi in questione in base a tale listino. In relazione all'offerta di tali servizi, DMT dovrà applicare le medesime condizioni e procedure e fornire le informazioni con le stesse modalità a soggetti terzi e società a essa collegate o da essa controllate.

EI e/o DMT predisporranno e manterranno per tutto il periodo di vigenza delle misure correttive un sistema di archiviazione che assicuri la tracciabilità delle richieste di accesso

ricevute da operatori televisivi e dell'esito delle stesse, corredato da relativi giustificativi. Tale documentazione dovrà essere conservata per due anni a partire dalla data di formalizzazione della richiesta di accesso.

Quanto infine alla *governance*, nel consiglio di amministrazione della nuova entità non dovranno essere nominati consiglieri che siano legati alle società che controllano DMT o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori delle suddette società da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o a altri rapporti di natura patrimoniale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Nel settore bancario, infine, l'Autorità ha concluso il procedimento per inottemperanza avviato nel maggio 2009 nei confronti di Intesa San Paolo (ISP) al fine di accertare l'eventuale inottemperanza alla delibera dell'Autorità del 20 dicembre 2006 n. 16249, con la quale era stata autorizzata l'operazione di concentrazione consistente nella fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di alcune misure. Nel novero di tali misure, specifico rilievo era stato attribuito alla cessione da parte di ISP di numerosi sportelli a Crédit Agricole, garantendo la necessaria indipendenza tra quest'ultima e la nuova banca. Nell'ambito del procedimento, l'Autorità ha esaminato le misure presentate da ISP e CA, ritenendole idonee a eliminare i legami esistenti tra le due banche e, dunque, a garantire che CA possa essere considerato, ai fini *antitrust*, un operatore terzo, indipendente da ISP.

Nello stesso periodo, ha autorizzato con condizioni la concentrazione tra Intesa San Paolo e Banca del Monte di Parma. L'operazione - comportando l'acquisizione da parte di ISP di uno dei principali e storici operatori nelle aree geografiche rilevanti e in un contesto caratterizzato dalla presenza di un operatore, Crédit Agricole, non qualificabile ancora come concorrente effettivo a pieno titolo di ISP - avrebbe determinato la creazione di una posizione dominante collettiva in capo a Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole in una serie di mercati, quali quello della raccolta, degli impieghi alle famiglie consumatrici, degli impieghi alle famiglie produttrici, della distribuzione di servizi di risparmio gestito e di prodotti assicurativi nelle province di Parma e Piacenza. Tale conclusione è stata raggiunta in ragione dei legami strutturali e personali tra Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole, della posizione di mercato dei due gruppi, della assenza di concorrenti dotati di altrettanto potere di mercato, nonché della possibilità di reazione su altri mercati.

L'Autorità ha ritenuto che gli effetti restrittivi dell'operazione potessero essere superati dalla piena attuazione di misure che avessero assicurato la terzietà di Crédit Agricole rispetto a ISP. A tal fine, ha considerato proprio le iniziative assunte da Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole nell'ambito del richiamato procedimento di inottemperanza, al fine di garantire la necessaria indipendenza tra i due operatori. L'operazione è stata, quindi, autorizzata subordinatamente al pieno rispetto delle suddette misure.

L'attività avviata nel corso del 2011

Nel corso del 2011 l'Autorità ha avviato alcuni procedimenti in settori particolarmente sensibili dell'economia nazionale al fine di indagare l'esistenza di eventuali ostacoli al corretto funzionamento dei mercati.

In tale ottica, l'Autorità continua a rivolgere specifica attenzione *in primis* al settore delle libere professioni e, tra queste, in particolare, alla professione forense, la cui disciplina è al centro di un importante disegno di revisione che, avviato nel corso 2011, si completerà con l'emanazione nel primo semestre 2012 del regolamento previsto dall'articolo 3 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*”, e successive modificazioni. Presidiando il processo riformatore in atto, l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari al fine di accertare l'eventuale esistenza di infrazioni al divieto di intese restrittive della concorrenza. Le condotte contestate riguardano, in particolare, presunti ostacoli frapposti dai Consigli degli Ordini citati all'accesso alla professione forense nei confronti di soggetti che hanno acquisito il titolo professionale di *abogado* in Spagna.

Il possibile instaurarsi di una concorrenza effettiva nel mercato del trasporto aereo costituisce un altro ambito di intervento nel 2011. In particolare, in applicazione della legge 27 ottobre 2008 n. 166, è stata avviata un'istruttoria per individuare gli effetti prodotti dalla fusione Alitalia-Cai avvenuta nel 2008. La legge n. 166/2008 aveva inibito - come noto - il potere di autorizzazione dell'Autorità sull'operazione realizzata e rinviato di tre anni l'analisi per accertare la persistenza delle posizioni di dominanza eventualmente determinatesi e per indicare la data entro la quale rimuoverle. L'istruttoria avviata a fine 2011 è volta ad accertare la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti a seguito dell'operazione, nonché la loro persistenza a oggi sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Linate e su altri 17 collegamenti.

La vigilanza sui mercati di recente liberalizzazione si conferma inoltre impegno prioritario dell'Autorità nello svolgimento della propria attività di *enforcement*.

In tal senso, l'Autorità ha avviato nel settore postale un procedimento per possibile abuso di posizione dominante nei confronti di Poste Italiane, in danno di un operatore concorrente (*Poste Italiane-Selecta*) nel mercato liberalizzato della posta massiva. Nella medesima ottica, volta cioè a presidiare il processo di apertura dei mercati, una posizione centrale nelle preoccupazioni dell'Autorità continua a rivestire l'avvio delle gare nel mercato della distribuzione del gas naturale, a fronte del rischio che eventuali condotte collusive delle imprese possano frustrarne il corretto svolgimento. In tale ottica, l'Autorità ha avviato il caso *Comune di Casalmaggiore – Gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*, al fine di verificare l'eventuale collusione posta in essere da due operatori

concorrenti che, attraverso la partecipazione congiunta in raggruppamento temporaneo, potrebbero aver inteso alterare l'esito della procedura competitiva.

Le persistenti e risalenti criticità concorrenziali che affliggono il settore della distribuzione carburanti insieme alla consapevolezza del ruolo potenziale che in esso potrebbero svolgere gli impianti di distribuzione indipendenti hanno indotto l'Autorità ad avviare un'indagine conoscitiva al fine di approfondire meglio il fenomeno. L'obiettivo in particolare è quello di procedere ad una quantificazione degli impianti indipendenti, all'individuazione dei meccanismi di stimolo concorrenziale sull'attività dei punti vendita che espongono i marchi delle società petrolifere verticalmente integrate, ad una valutazione delle possibilità di diffusione, nonché ad un'analisi sugli eventuali ostacoli allo sviluppo di tale importante canale.

In considerazione delle criticità connesse al funzionamento della catena dell'offerta alimentare e del ruolo esercitato dalla moderna distribuzione, l'Autorità ha deciso poi di far luce su talune condotte poste in essere dall'operatore dominante, suscettibili di ostacolare l'accesso ai mercati locali di operatori concorrenti: si fa riferimento ai procedimenti *Esselunga-Coop Estense* ed *Esselunga-Unicoop Tirreno* nei quali l'ipotesi istruttoria riguarda presunti comportamenti anticoncorrenziali messi in atto, rispettivamente, da Coop Estense e da Unicoop Tirreno, tesi ad impedire o, quantomeno, ostacolare l'espansione di Esselunga nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo nelle provincia di Modena e Livorno.

Sempre nel corso del 2011, l'Autorità ha deciso di focalizzare la propria attenzione su alcuni specifici mercati allo scopo di far luce sulle condizioni di offerta di beni e servizi essenziali. In tal senso è stata avviata un'indagine conoscitiva nel settore del teleriscaldamento, nel quale l'approfondimento riguarderà aspetti quali il livello delle tariffe, i vincoli relativi alla scelta di connettersi o meno alla rete di teleriscaldamento, le modalità di affidamento della gestione del servizio al fine di verificare se talune specifiche caratteristiche organizzative del mercato possano presentare criticità dal punto di vista concorrenziale, in particolare con riferimento al livello delle tariffe per il servizio di teleriscaldamento e alle possibili restrizioni alla *interfuel competition*.

Con una nuova indagine sui costi dei servizi bancari, dopo quella conclusa nel 2007, l'Autorità infine intende accertare le tipologie, l'entità e la dinamica dei prezzi applicati alla clientela per i servizi bancari al fine di verificare l'eventuale permanenza di criticità competitive relativamente all'offerta di tali servizi, come pure la presenza di ostacoli che rendano difficoltosa la mobilità della domanda, limitando il dispiegarsi del confronto competitivo nel mercato.

Infine, l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Moby, Snav, Grandi Navi Veloci e Forship per verificare se abbiano posto in essere un'intesa restrittiva finalizzata all'aumento coordinato dei prezzi per il trasporto passeggeri da/per la Sardegna. Le

citare società rappresentano i principali operatori attivi sulle rotte interessate dagli aumenti e ne rappresentano una parte sostanziale, sia in termini di frequenze che di passeggeri. L'istruttoria dovrà verificare se l'aumento generalizzato e significativo dei prezzi dei servizi di trasporto marittimo sui collegamenti da/per Civitavecchia, Livorno e Genova a/da Olbia-Golfo Aranci e Porto Torres nel periodo estivo 2011 sia il risultato di un'intesa finalizzata ad evitare un corretto confronto concorrenziale su queste rotte.

La tutela dei consumatori

Nel corso del 2011 l'attività istruttoria a tutela dei consumatori ha interessato, come già in passato, settori - quali l'energia e le telecomunicazioni - oggetto di interventi di liberalizzazione più o meno recenti, nell'ambito dei quali un'attiva politica di tutela dei consumatori è sempre più ingrediente essenziale di un efficace ed equilibrato processo di apertura concorrenziale dei mercati. In primo luogo in virtù dell'evidente rapporto sinergico esistente tra l'applicazione della disciplina *antitrust* e l'azione di contrasto delle pratiche commerciali suscettibili di limitare sensibilmente - mediante l'imposizione di oneri od ostacoli ingiustificati all'esercizio di diritti contrattuali - la mobilità dei consumatori e quindi il grado di influenza della domanda sulla qualità e le condizioni economiche dei beni e dei servizi offerti dalle imprese. In secondo luogo, per la funzione complementare assolta dalla tutela del consumatore nell'inibire il ricorso a strumenti o forme di rivalità commerciale che rischiano di compromettere seriamente - come ad esempio nel caso delle attivazioni non richieste - i principali benefici attesi da un corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

Un secondo fenomeno valso a rafforzare la necessità di una compiuta tutela dei consumatori è rappresentato dal più recente e relevantissimo sviluppo di modalità elettroniche di conclusione di contratti commerciali. Esso offre al consumatore una straordinaria opportunità di ampliamento delle proprie possibilità di scelta, in termini di varietà, caratteristiche e condizioni economiche dei prodotti. Al beneficio economico derivante dalla riduzione dei costi di transazione, si affiancano i vantaggi associati alla conoscenza e alla comparazione di un più esteso numero di offerte concorrenti, frutto della disponibilità di maggiori informazioni sull'identità e l'attività delle imprese, sulla qualità dei rispettivi servizi post-vendita e delle corrispondenti modalità di gestione dei rapporti contrattuali; informazioni acquisibili anche attraverso strumenti informali di comunicazione quali *social network* e *blog*.

Il commercio elettronico rappresenta pertanto un potente fattore di stimolo alla crescita, alla concorrenza e all'integrazione dei mercati. Al tempo stesso, il carattere di impersonalità e l'accresciuta complessità delle relazioni commerciali aumentano il rischio che il consumatore, privo dei riferimenti che tradizionalmente orientavano le proprie scelte di acquisto (esperienza personale, modelli di riferimento, conoscenza e reputazione del venditore), si trovi spesso

esposto a pratiche commerciali contrarie ai canoni della diligenza professionale e idonee a falsarne il comportamento economico o a condizionarne indebitamente la libertà di scelta.

Il flusso delle segnalazioni pervenute all'Autorità - oltre 35.000, metà delle quali rientranti nell'area di tutela attribuita dal Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206/05) e dal decreto legislativo n. 145/2007 - dà conto delle proporzioni di tale fenomeno, come pure i 212 procedimenti istruttori conclusi nel periodo di riferimento, per un totale di circa 16 milioni di euro di sanzioni comminate alle imprese per pratiche commerciali scorrette poste in essere ai danni di consumatori e pubblicità ingannevoli e comparative illecite a danno di altre imprese.

Per le dimensioni assunte in termini di numero di consumatori coinvolti, tra i procedimenti conclusi nel 2011 va segnalato il caso Estesa Programmi Italia. Analogamente a quanto accaduto nel 2010 nel caso Easydownload, in un arco di tempo molto concentrato sono pervenute all'Autorità migliaia di segnalazioni concernenti la fornitura a titolo oneroso di prodotti software disponibili gratuitamente in rete, con richieste di pagamento intimidatorie per le prospettate azioni legali rivolte ai consumatori. Il meccanismo dell'ingannevolezza, come nel caso dell'anno precedente, prendeva il via da una semplice interrogazione su un motore di ricerca per scaricare gratuitamente (e legittimamente) prodotti software. Nonostante l'utilizzo di termini di ricerca quali "gratis" o "free", i consumatori, mediante un *link* sponsorizzato dal professionista, venivano inconsapevolmente indirizzati a una pagina del sito www.italia-programmi.net e, una volta effettuata la registrazione, risultavano aver inconsapevolmente sottoscritto un contratto di abbonamento di 2 anni al costo di 96 euro l'anno. Al termine del procedimento, l'Autorità ha accertato tre distinte pratiche commerciali scorrette, irrogando complessivamente una sanzione di un milione e 500 mila euro.

Altra area di particolare criticità è quella del rispetto della disciplina dettata dal Codice del Consumo in materia di garanzie legali di conformità per le vendite di beni di consumo. Il tema - per l'ampiezza merceologica che lo caratterizza, per i valori economici coinvolti e per la vastità della platea dei consumatori interessati - riveste un carattere centrale e prioritario nell'agenda dell'Autorità. La fattispecie maggiormente diffusa è quella del rifiuto da parte dei professionisti a prestare la garanzia di conformità gratuita e il rinvio del consumatore ai centri di assistenza tecnica dei produttori, frequentemente collegato alla proposta di una garanzia commerciale del venditore, spesso a titolo oneroso e sovrapposta, per estensione oggettiva e durata, a quella gratuita dovuta dallo stesso venditore per legge.

In tale ambito, di particolare rilevanza, nel 2011, è il procedimento istruito nei confronti di tre società del gruppo Apple concluso con l'accertamento di due pratiche commerciali scorrette e l'applicazione di una sanzione complessiva di 900 mila euro. Le condotte illecite poste in essere dai professionisti riguardavano in primo luogo le informazioni ingannevoli

fornite ai consumatori dal professionista presso i propri punti vendita e nei siti internet www.gruppocomet.it e store.apple.com, relativamente al contenuto e alle modalità di esercizio del diritto alla garanzia legale (biennale), in rapporto alla garanzia convenzionale del produttore (di un anno). La seconda pratica atteneva alle informazioni fornite da Apple in merito alla natura, al contenuto e alla durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento, che non chiarivano il diritto del consumatore alla garanzia biennale di conformità così da indurlo ad acquistare la garanzia “Apple Care Protection Plan”.

Nel settore del trasporto aereo la trasparenza tariffaria - e in particolare la pratica di scorporare dal prezzo di biglietti aerei ordinari o in promozione il costo collegato al mezzo di pagamento accettato dal professionista per regolare la transazione (il “*credit card surcharge*”) - è stata oggetto di numerosi interventi istruttori operati nei confronti delle principali compagnie aeree nazionali ed estere, tradizionali e *low cost*, operanti in Italia (Ryanair, Germanwings, Blu Express, Air Italy, Alitalia, Wizzair, Easyjet, Lufthansa Italia, Windjet).

I procedimenti hanno riguardato la diffusa prassi di strutturare l’offerta on line di servizi di trasporto aereo passeggeri senza includere nel prezzo dei biglietti aerei alcuni costi prevedibili e inevitabili, come il *credit card surcharge*, diversamente da quanto invece previsto dalla normativa nazionale (legge n. 40/07) e comunitaria (Regolamento CE n. 1008/08). La particolare gravità della pratica è stata valutata anche considerando la molteplicità dei profili di scorrettezza individuati: dalla denominazione adottata, considerato che i costi sopportati dai vettori nei confronti dei circuiti che emettono le carte di credito sono notevolmente inferiori a quelli addebitati ai consumatori, alla contrarietà al principio della neutralità dei mezzi di pagamento che vieta l’applicazione di spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Il principio generale ricavabile dalle decisioni dell’Autorità è che fin dal primo contatto il prezzo dei biglietti aerei proposto ai consumatori deve includere tutti i costi prevedibili e inevitabili, in relazione sia al mezzo di pagamento (comunque denominato: supplemento carta di credito, diritto amministrativo, servizio di vendita, ecc.), sia ad altri servizi non evitabili dal cliente (quali il cd. *web check in*). Nell’ambito di alcuni dei procedimenti citati è stata anche accertata la scorrettezza di altre pratiche, quali la pubblicazione in lingua straniera delle condizioni generali di contratto all’interno di un sito in italiano, l’utilizzo di call center a pagamento per la fornitura di servizi di assistenza post vendita, gli eccessivi oneri previsti per il rimborso delle tasse in caso di mancata fruizione del volo, l’indisponibilità nei fatti di tariffe aeree particolarmente scontate pubblicizzate nei siti, la richiesta di oneri maggiori rispetto a quelli indicati per cambiare i biglietti o per la riemissione della carta di imbarco.

Deciso e crescente è l’impegno dell’Autorità a garantire la concreta attuazione delle decisioni adottate e quindi l’effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette,

attraverso la sistematica verifica delle ottemperanze alle diffide e la scelta di utilizzare, per la prima volta dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 146/2007, l'istituto della pubblicazione degli impegni a cura e spese dei professionisti. Nella stessa direzione sono orientati i provvedimenti inibitori accompagnati dall'obbligo di pubblicazione, a cura e spese del professionista, di una dichiarazione rettificativa o dell'estratto della decisione; obblighi funzionali a limitare il rischio che gli effetti della condotta illecita possano sopravvivere alla sua cessazione e che possono certamente agevolare, in alcuni casi, un serrato controllo in ordine all'effettiva e corretta osservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

L'attività di *enforcement* trova inoltre il suo naturale complemento nella ricerca e valorizzazione delle migliori pratiche poste in essere dai professionisti, anche a seguito degli impegni adottati nel corso di un'istruttoria, e nella creazione di opportunità formative/informative a favore dei consumatori per accrescerne la consapevolezza in relazione ai diritti loro conferiti dalla legge ed esigibili dalla controparte.

In tale prospettiva, nel 2011 l'Autorità ha valutato positivamente, in ciò confermando una prassi già sperimentata l'anno precedente, gli impegni dei professionisti che, al di là della mera interruzione di pratiche comunque non manifestamente scorrette e gravi, siano finalizzati a rimuoverne o ad attenuarne i possibili effetti, ad esempio mediante l'attuazione di misure di ristoro ai consumatori interessati, di tipo economico o contrattuale, quale il rimborso di somme già corrisposte o la remissione nei termini per l'esercizio di diritti come quello al ripensamento.

Nel settore delle coperture assicurative RCA, ad esempio, il procedimento istruttorio nei confronti di UGF Assicurazioni (oggi Unipol Assicurazioni) aveva ad oggetto l'introduzione nel calcolo del premio della voce "fattore di sinistrosità pregressa", volto a limitare i benefici derivanti dalla possibilità di fruire della classe di merito del guidatore più virtuoso del proprio nucleo familiare, introdotta dalla l. n. 40/07; tutto ciò, peraltro, senza fornire adeguate risposte ai reclami dei consumatori e senza comunicare, al momento della stipula o del rinnovo della polizza, il previsto aumento del premio conseguente all'aumento dei valori minimi dei massimali obbligatori introdotti dal d.lgs. n. 198/07, e richiedendo al consumatore, successivamente, una integrazione del premio per la copertura assicurativa in scadenza. Come indicato, UGF Assicurazioni si è impegnata, tra l'altro, a riconoscere un *bonus* ai consumatori che avevano subito un aumento del premio per effetto dell'introduzione del fattore di sinistrosità pregressa, oltre che a migliorare sensibilmente le proprie comunicazioni, in particolare quella preventiva diretta a tutti i clienti con polizze non ancora "adeguate" nei massimali minimi.

Positivamente sono state valutate anche le proposte delle imprese, rese obbligatorie con la delibera di non accertamento dell'infrazione, di impegni eccedenti i meri obblighi informativi legali sulle garanzie di conformità di apparecchiature associate alla fornitura di